



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI 6 AVVOCATI
(Bando del 13 novembre 2018)

15 marzo 2019

Diritto commerciale

Traccia 3



La Aleph s.p.a., con oggetto sociale la commercializzazione di frutta e la produzione industriale di marmellate e conserve, conclude un contratto di leasing con la Alluminio finanziaria s.p.a. avente ad oggetto un macchinario per la sterilizzazione, sigillatura ed etichettatura di barattoli.

In seguito, Aleph cede il ramo d'azienda relativo alla produzione di marmellate e conserve alla Beth s.r.l., che dopo breve tempo lo cede a sua volta alla Ghimel s.p.a.

Ancora successivamente, la Alluminio intima alla società Ghimel il pagamento di alcuni dei canoni di leasing relativi all'uso del macchinario originariamente concesso alla Aleph.

La società Ghimel si rivolge al proprio legale esponendo:

- che il contratto di leasing relativo al macchinario non era espressamente indicato nell'elenco delle attrezzature e dei rapporti ceduti, allegato al contratto di cessione del ramo d'azienda da Beth a Ghimel, e che esse avevano convenuto che la cessione d'azienda avvenisse libera da debiti;
- che il contratto di leasing subordinava l'efficacia della eventuale cessione del contratto stesso al consenso espresso della Alluminio e che il mancato pagamento di una singola rata del canone di leasing avrebbe dato luogo alla risoluzione di diritto del contratto;
- che il primo mancato pagamento di un canone si era verificato anteriormente alla cessione del ramo d'azienda da Beth a Ghimel (ma successivamente alla cessione dalla Aleph alla Beth), anche se il relativo debito non risultava dalle scritture contabili della Beth.

Il candidato, assunte le vesti del legale della società Ghimel, rediga un parere motivato sulla fondatezza della richiesta di pagamento.